

MODELLO ORGANIZZATIVO
Modello di organizzazione
e di gestione
ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231

Parte generale, parte speciale
e procedure di base

Aggiornamento
approvato in data 29 ottobre 2015



PARTE GENERALE

(introduzione al D.Lgs. 231/01)

INDICE

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	4
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa	7
2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	8
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	8
2.2 Fasi della costruzione del Modello	9
2.3 Concetto di rischio accettabile	9
2.4 Funzioni del Modello	10
2.5 Struttura del Modello adottato	11
2.6 Adozione del Modello da parte di Ge.Fi S.p.A.	11
3. ORGANO DI CONTROLLO INTERNO: IL COMPLIANCE OFFICER	12
3.1 Identificazione del CO	12
3.2 Funzioni e poteri del CO	12
3.3 Obblighi del CO in materia di reporting	13
3.4 Attività di coordinamento dei CO	14
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CO	14
4.1 Sistema delle deleghe	14
4.2 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi	14
4.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	15
5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	15
6. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE PER COLLABORATORI E PARTNER	15
6.1 Selezione del personale	15
6.2 Formazione del personale	16
6.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner	16
7. SISTEMA DISCIPLINARE	16
7.1 Principi generali	16
7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	16
7.3 Misure nei confronti dei dirigenti	18

8. ALTRE MISURE DI TUTELA	18
8.1 Misure nei confronti degli Amministratori	18
8.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner	18
9. VERIFICHE PERIODICHE	18

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;*
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;*
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.*

Tale decreto, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 61/02, ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica) per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autore materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

Resta inteso che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

I reati contemplati nella disciplina in oggetto sono riassumibili in differenti tipologie:

- a. reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione, delitti informatici, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore e reati ambientali (*artt. 24, 24-bis 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25- novies e undecies*) che comprendono:

Vengono di seguito indicati i reati di cui agli artt. citati:

- *truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E.;*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;*
- *malversazione in danno dello Stato o dell'Unione Europea;*
- *indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'U.E.;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;*

- documenti informatici;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- concussione;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- circostanze aggravanti;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità
- pene per il corruttore;
- istigazione alla corruzione;
- delitti di criminalità organizzata
- falsità in monete, carte di credito, in valori in bollo e in strumenti e segni di riconoscimento
- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- delitti colposi contro l'ambiente
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- attività di organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti;
- superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
- (concorso in) Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette;
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni;
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe che comprendono:

Viene di seguito riassunta la tipologia delle sanzioni applicabili:

- *sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione/revoca di finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);*
- *confisca;*
- *pubblicazione della sentenza.*

b. reati societari (artt. 25-ter, 25-sexies) che comprendono:

Viene di seguito riassunta la tipologia dei reati in oggetto:

- *false comunicazioni sociali;*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate;*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;*
- *falso in prospetto*
- *impedito controllo;*
- *formazione fittizia del capitale;*
- *indebita restituzione dei conferimenti;*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve;*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori;*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi;*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;*
- *illecita influenza sull'assemblea;*
- *aggiotaggio;*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.*
- *market abuse (insider trading – abuso informazioni privilegiate)*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co.3 c.c.)*

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

- *reati transnazionali;*
- *omicidio colposo;*
- *lesioni colpose;*
- *ricettazione;*
- *riciclaggio e autoriciclaggio;*
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;*
- *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
- *reati ambientali*

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

La norma prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.).

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio la responsabilità dell'Ente si presume qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto prevede peraltro che il Modello di Organizzazione e gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Ge.Fi S.p.A. - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della propria posizione e quella dei propri azionisti, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto delle società citate, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello organizzativo, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee guida elaborate da Confindustria e la circolare Assonime, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Ge.Fi S.p.A. con delibera del 9 marzo 2004.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto in oggetto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il suddetto Modello, ha affidato all'Avv. Nadia Alecci l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno (*Compliance Officer* – CO): a tale organo spettano i compiti di vigilare sul funzionamento,

sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Fasi della costruzione del Modello

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

a. identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio

Tale fase presuppone un'analisi dell'attività d'impresa volta ad individuare le aree a rischio reato cui segue l'individuazione delle possibili modalità, la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto del reato medesimo.

b. progettazione del sistema di controllo

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli, atti a garantire un'efficace azione preventiva.

2.3 Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e di controllo è quello di "rischio accettabile".

Pertanto anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01 assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di Ge.Fi S.p.A. possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;

- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

2.4 Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite ai Modelli le seguenti funzioni primarie:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ge.Fi S.p.A., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalle società citate in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui le stesse intendono uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare le società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

L'architettura di un simile Modello deve pertanto prevedere:

- le regole di comportamento cui Ge.Fi S.p.A. intende uniformarsi;
- l'individuazione (c.d. mappatura) delle "aree di attività a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati;

Costituiscono esempi di "attività sensibili":

- *negoziiazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (trattative private o affidamenti diretti), o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto);*
- *gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa;*
- *acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;*
- *gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (L. 626) o la tutela della privacy (L. 675);*
- *rapporti con soggetti pubblici relativi all'acquisizione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*

- *gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici;*
 - *gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l'amministrazione finanziaria;*
 - *tenuta della contabilità e formazione del bilancio;*
 - *predispensione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).*
-
- l'individuazione di un CO (responsabile del controllo interno, c.d. Compliance officer) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
 - le risorse aziendali, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare al CO in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.5 Struttura del Modello adottato

Il presente Modello si compone di una Parte generale, di una Parte Speciale e delle Procedure di Base (strumenti a supporto dell'adeguamento).

2.6 Adozione del Modello da parte di Ge.Fi S.p.A.

L'adozione del Modello nell'ambito di Ge.Fi S.p.A. è attuata secondo i seguenti criteri:

a. Predisposizione ed aggiornamento del Modello

Tali funzioni sono svolte ad opera di Ge.Fi S.p.A., che provvede altresì alla trasmissione dello stesso.

b. Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dalle Procedure di base, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ge.Fi S.p.A..

Contestualmente all'adozione del Modello sarà cura di Ge.Fi S.p.A. provvedere alla nomina del proprio Compliance Officer.

Viene altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione di Ge.Fi S.p.A. l'approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello le quali, in forza di apposita previsione contenuta nella delibera iniziale di adozione, sono immediatamente recepite .

c. Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

È rimessa alle singole società la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato: al fine di ottimizzarne l'applicazione è data facoltà ai relativi Consigli di Amministrazione, di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale.

Resta compito primario del CO esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato.

d. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

E' attribuito al CO di Ge.Fi S.p.A. il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione omogenea ed il controllo del Modello nell'ambito di Ge.Fi S.p.A..

3. ORGANO DI CONTROLLO INTERNO: IL COMPLIANCE OFFICER

3.1 Identificazione del CO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso Ge.Fi S.p.A. il ruolo di *Compliance Officer*, al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e di aggiornamento del Modello.

Investito del ruolo è l'Avv. Nadia Alecci, soggetto riconosciuto come il più accreditato visti i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti dalla norma per lo svolgimento di tale funzione.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni del CO e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il CO sarà coadiuvato dalle singole Funzioni aziendali e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici) o da consulenti esterni.

3.2 Funzioni e poteri del CO

Al CO di Ge.Fi S.p.A. sono affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partners, etc.;
- verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- aggiornare il Modello, in relazione a mutamenti aziendali o normativi;

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- fissare i criteri dell'informativa a proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di attività sensibili";
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con i Responsabili delle funzioni aziendali gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni o promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni.
- verificare le eventuali segnalazioni di violazioni del modello pervenute alla casella di posta elettronica opportunamente creata: odv231@gestionefiere.it

3.3 Obblighi del CO in materia di reporting

Il CO di Ge.Fi S.p.A. assolve agli obblighi di reporting nei confronti degli altri Organi societari secondo una duplice modalità:

- su base continuativa per quanto attiene i vertici societari (Presidente e Amministratore Delegato);
- su base periodica per quanto attiene Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Resta salva la facoltà di operare, in circostanze particolari, con tempistiche differenti, oltre alla facoltà dei singoli organi di convocare autonomamente il CO.

Inoltre, ogni anno, il CO di Ge.Fi S.p.A. trasmette al Consiglio di Amministrazione un resoconto in merito all'applicazione del Modello presso la società.

3.4 Attività di coordinamento

Ferma restando la responsabilità gravante in capo ad ogni società è attribuito al CO di Ge.Fi S.p.A. il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione omogenea del Modello.

A tal fine sono rimessi al CO di Ge.Fi S.p.A. - nei limiti imposti dall'autonomia dei singoli e da specifiche disposizioni di legge (segretezza aziendale, tutela della privacy, etc.) - una serie di poteri:

- impulso e coordinamento dell'applicazione del Modello;
- verifica e controllo dello stesso con potere di accesso diretto alla documentazione rilevante;
- proposizione di aggiornamenti resisi necessari in relazione a mutamenti aziendali o normativi.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CO

4.1 Sistema delle deleghe

Al CO devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di deleghe in vigore presso Ge.Fi S.p.A..

4.2 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

All'interno di Ge.Fi S.p.A. dovrà essere portata a conoscenza del CO qualunque informazione di fonte interna o esterna attinente l'attuazione del Modello nelle "aree di attività a rischio".

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo;
- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso il CO di Ge.Fi S.p.A.;
- il CO, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Spetta al CO il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

4.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse al CO di Ge.Fi S.p.A. note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico di Ge.Fi S.p.A.;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le procedure gestionali afferenti la movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie dovranno essere integrate ed aggiornate dal CO in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tali controlli saranno finalizzati ad esempio alla rilevazione di pagamenti o incassi di corrispettivi non coerenti con l'operazione cui si correlano al fine di appurare l'eventuale presenza implicita di poste extracontabili.

Tali accorgimenti saranno inseriti nel corpo delle procedure cui le Società intendono uniformarsi con particolare riferimento a quelle afferenti i cicli di tesoreria, acquisti/pagamenti e vendite/incassi.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE PER COLLABORATORI E PARTNER

6.1 Selezione del personale

Il CO di Ge.Fi S.p.A., in coordinamento con il Direttore delle Risorse Umane, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto della previsione normativa ex D.Lgs.231/01.

6.2 Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, è operata dalla Direzione delle Risorse Umane di concerto col CO di Ge.Fi S.p.A..

La stessa risulterà così articolata:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza; istituzione di un seminario iniziale di formazione, di un seminario annuale di aggiornamento oltre all'inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione;
- altro personale; previsione di note informative interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione.

6.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta del CO, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner coi quali la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

A tali soggetti dovranno essere fornite informazioni in merito al Modello adottato da Ge.Fi S.p.A. nonché, ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere, i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs.231/01.

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

Ai dipendenti di Ge.Fi S.p.A. risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma dell'art. 151 (Provvedimenti disciplinari) del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del settore del commercio integrato di quanto previsto dall'accordo integrativo aziendale.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dall'Ente in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano.

- *Biasimo verbale o scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal servizio*

Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi e recidiva delle infrazioni: è applicabile al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al CO delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- *Licenziamento con preavviso*

Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività condotte nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

- *Licenziamento senza preavviso*

Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01: in tali ipotesi è dato infatti ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del dipendente".

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti;
- posizione funzionale e mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal CO di Ge.Fi S.p.A. e dal Direttore delle Risorse Umane ed ogni modifica comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSU.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, risultano applicabili ad eventuali dirigenti le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell'Industria e del Commercio qualora applicabile.

8. ALTRE MISURE DI TUTELA

8.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Ge.Fi S.p.A. sarà cura del CO informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ai fini dell'attuazione degli opportuni provvedimenti.

8.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Ge.Fi S.p.A..

9. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti; annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti da Ge.Fi S.p.A. nelle "aree di attività a rischio".
- verifica delle procedure; periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal CO.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese dal CO, gli eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con il resoconto annuale) che evidenzi possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive.

La verifica del Modello resta in capo a Ge.Fi S.p.A.

PARTE SPECIALE A

**(definizione degli illeciti e
mappatura delle attività sensibili)**

INDICE

PARTE SPECIALE A

PREMESSA	21
A.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21
A.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	37
A.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	43
A.4 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	44
A.5 REATI SOCIETARI	49
A.6 REATI CONTRO LA PERSONA	62
A.7 REATI CONTRO IL PATRIMONIO	63
A.8 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	66
A.9 REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	71
A.10 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	77
A.11 REATI AMBIENTALI	84
A.12 AREE SENSIBILI: "ATTIVITA' A RISCHIO"	94
A. 12.1 Premessa	
A. 12.2 Definizione del rischio implicito	
A. 12.3 Mappatura della aree di attività a rischio	
A. 12.3.1 Premessa	
A. 12.3.2 Schede di analisi del rischio	

PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 individua quattro categorie omogenee di fattispecie penali suscettibili di generare la responsabilità degli Enti ai quali gli autori degli illeciti appartengono,:

- reati contro la Pubblica Amministrazione e Autorità Giudiziaria (articoli 24, 25 e 25 decies D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articolo 25/bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies. D.Lgs. 231/2001),
- reati societari (articolo 25 ter, D.Lgs. 231/2001);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 24-quater, D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs.231/2001);
- reati di abusi di mercato (articolo 25 sexies, D.Lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt.3 e 10) e delitti di criminalità organizzata (art. 24.ter D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.Lgs. 109/2012 articolo 2).

A. 1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Viene di seguito fornita una breve e schematica descrizione di ogni singola fattispecie rilevante.

Per i principali reati qui rilevanti si è ritenuto opportuno riprodurre il testo del codice penale che li riguarda, mentre per i minori invitiamo alla lettura diretta degli stessi.

- ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico***

Articolo 316/bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della distrazione di finanziamenti pubblici.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, e consiste nella loro destinazione a fini diversi da quelli previsti, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

Articolo 316/ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640/bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque [pari ad Euro 3.999,96] si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquantamillioni di lire [pari a da Euro 5.164 a Euro 25.822]. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte illecite non idonee ad integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sancito dall'articolo 640/bis c.p.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute.

Il dolo è generico e consiste nella volontaria e consapevole utilizzazione delle dichiarazioni o documentazioni false, o nella volontaria e consapevole omissione delle informazioni dovute.

Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. [.....].”

Questa fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del decreto 231, è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente ottenuto attraverso l'uso di artifici o raggiri che, inducendo in errore lo Stato o l'ente pubblico, abbiano determinato il compimento da parte di questi ultimi di atti di disposizioni patrimoniali ad essi dannosi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di trarre in inganno lo Stato o l'ente pubblico e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

Articolo 640/bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee ai fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di contributi e/o erogazioni pubbliche o comunitarie da parte dell'agente attraverso l'uso di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogatore.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l'ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l'erogazione del contributo economico.

Articolo 640/ter c.p. (Frode informatica)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37] se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [.....]”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa realizzate peculiarmente attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, si segnala la rilevanza dei soli reati di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nella manomissione di sistemi informatici o telematici, nell'alterazione o immissione di dati, e/o nell'alterazione del c.d. software.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di alterare il sistema informatico, i suoi dati e/o il software, e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

▪ **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Articolo 317 c.p. (Concussione)**

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno degli abusi del proprio ufficio per costringere taluno al pagamento o alla promessa di danaro o altre utilità.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ricordando che a rilevare è l’attività in concreto esercitata e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

La condotta incriminata consiste nella costrizione al pagamento o alla promessa di pagamento di una somma di danaro o di altra utilità perpetrate attraverso un abuso della propria qualità o dei propri poteri.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontà di porre in essere la condotta abusiva e dalla consapevolezza del carattere indebito della dazione o della promessa del danaro o dell’altra utilità.

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione impropria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per il compimento di un atto relativo ai suoi poteri e comunque conforme ai suoi doveri d’ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto di ufficio.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio):

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione propria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo ai suoi poteri ma contrario ai suoi doveri d'ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Articolo 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

La norma in commento prevede un aumento di pena che trova applicazione quando la pattuizione attraverso cui si estrinseca la corruzione ha un oggetto particolare, determinato dalla norma, indipendentemente, dunque, dal risultato verificatosi a seguito della condotta illecita dell'agente pubblico e del privato.

Articolo 319/ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni corruttivi in ambito giudiziario.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del pubblico ufficiale di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, al fine di danneggiare o favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Articolo 319/quarter c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o

promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Le pene stabilite all'art. 318 trovano applicazione anche nei confronti del soggetto privato che conclude, con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il patto corruttivo.

L'elemento oggettivo consiste nel dare denaro o altra utilità, promettere denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto previsto dalla fattispecie incriminatrice.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata a sanzionare anche i c.d. tentativi unilaterali di corruzione, ovvero le condotte di istigazione alla corruzione che non siano state accolte.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nella istigazione, non accolta, da parte del privato o del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) rispettivamente ad accettare o ad offrire denaro o altre utilità per il compimento, il ritardo o l'omissione di atti d'ufficio.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l'accettazione o l'offerta di danaro, affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o dell'incaricato del pubblico servizio) sia compiuto, ritardato od omesso.

Articolo 322bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati facenti parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale*

Le disposizioni degli art. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il danaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.”

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il corretto svolgimento della giustizia, garantito anche tramite la repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.

La condotta consiste nell’indurre a non rendere dichiarazioni o nell’indurre a rendere dichiarazioni mendaci. Tale induzione deve essere compiuta tramite violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Soggetto attivo può essere qualsiasi soggetto.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il corretto svolgimento dell’attività tesa all’accertamento dei fatti criminosi, messo in pericolo da

condotte finalizzate ad intralciare o a ritardare le investigazioni dalle autorità competenti, anche fuori dal processo penale.

La sussistenza di tale figura criminosa presuppone la presenza di due requisiti fondamentali quali la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione al reato antecedente.

La condotta consiste nell'aiutare ad eludere le investigazioni dell'Autorità oppure nel sottrarsi alle ricerche.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

- ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento***

Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".*

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Questa fattispecie delittuosa è anch’essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell’alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell’ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall’intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

“Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo alla metà”.

Questa fattispecie delittuosa è anch’essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

Articolo 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contratti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Questa disposizione è finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

“Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto no costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri comportamenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o alterazione”.

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

A. 2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Articolo 491-bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata ad estendere la disciplina dei reati di falso prevista per gli atti pubblici e le scritture private anche quando la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici.

E' la stessa disposizione di legge a preoccuparsi di definire concettualmente il documento informatico, descrivendolo come un supporto informatico contenente dati o informazioni dotati di valore probatorio o programmi materialmente destinati ad elaborare le suddette informazioni.

Articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esercitarlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso delle qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena, è rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte che minano la riservatezza delle notizie tramite i mezzi informatici e telematici.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico o nel mantenersi nei suddetti sistemi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Costituisce circostanza aggravante:

- il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abusa dei poteri conferitigli, ovvero dell'investigatore privato;
- il fatto di usare violenza sulle cose o sulle persone;
- il fatto di agire palesemente armato;
- il fatto di annientare totalmente, o di provocare un danno tale da rendere inservibile il sistema informatico o telematico ovvero i dati in esso contenuti;
- il fatto di rovinare o distruggere completamente sistemi di interesse militare o relativi ad interessi pubblici di particolare rilevanza quali quelle indicate espressamente dalla norma.

Articolo 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata alla repressione di tutte quelle condotte che si costituiscono come interferenze della riservatezza di notizie trasmesse tramite i mezzi informatici o telematici.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta consiste nel procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare o fornire indicazioni o istruzioni.

Il dolo è specifico perché l'azione deve essere compiuta con la finalità di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Articolo 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329”.

Questa condotta incriminatrice è finalizzata a reprimere le condotte che possano ledere la riservatezza di notizie trasmesse tramite i mezzi informatici e telematici.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Articolo 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Questa fattispecie è volta ad estendere la disciplina relativa alla tutela della segretezza, alle comunicazioni e conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici o telematici.

La condotta consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, oppure nell'impedire o nell'interrompere le stesse.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Articolo 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 –quater”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata alla repressione delle condotte che minano la segretezza e l'inviolabilità delle comunicazioni effettuate tramite un sistema informatico o telematico.

La condotta consiste non solo nell'intercettazione delle comunicazioni ma ricomprende anche l'azione di interruzione delle comunicazioni o conversazioni.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Articolo 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata alla repressione del fenomeno del cosiddetto sabotaggio del software, che consiste nell'alterazione di dati informatici effettuata attraverso operazioni particolari indirizzate al computer, e mira a tutelare oltre il patrimonio, anche i sistemi informatici.

La condotta consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere del tutto inservibili i sistemi informatici o telematici altrui oppure i programmi informatici altrui.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice

Articolo 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata alla repressione del fenomeno del cosiddetto sabotaggio del software, che consiste nell'alterazione di dati informatici effettuata attraverso operazioni particolari indirizzate al computer, e mira a tutelare oltre il patrimonio, anche i sistemi informatici.

La condotta consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere del tutto inservibili i sistemi informatici o telematici altrui oppure i programmi informatici altrui.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice

Articolo 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata alla repressione del fenomeno del cosiddetto sabotaggio del software, che consiste nell'alterazione di dati informatici effettuata attraverso operazioni particolari indirizzate al computer, e mira a tutelare oltre il patrimonio, anche i sistemi informatici.

La condotta consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere del tutto inservibili i sistemi informatici o telematici altrui oppure i programmi informatici altrui.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice

Articolo 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata alla repressione del fenomeno del cosiddetto sabotaggio del software, che consiste nell'alterazione di dati informatici effettuata attraverso operazioni particolari indirizzate al computer, e mira a tutelare oltre il patrimonio, anche i sistemi informatici.

La condotta consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere del tutto inservibili i sistemi informatici o telematici altrui oppure i programmi informatici altrui.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

Il dolo è generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice

Articolo 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

A. 3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Articolo 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio, è punito a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 103 a euro 1.032".

Articolo 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

"Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano una attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dello Stato o di altri Enti Pubblici".

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni

distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore adeuro516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro".

Art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Art. 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

A.4 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies Legge 633/1941

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo

sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce,

pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate

via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

A.5 REATI SOCIETARI

In merito ai c.d. reati societari, oggetto della recente riforma attuata con la Legge del 27 maggio 2015 n. 69:

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Testo completo:

Art. 2621: False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti

materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi".

Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)

"Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)

La norma si applica alle società quotate e a quelle ad esse equiparate e la commissione del reato importa una pena più grave.

La condotta idonea ad integrare l'elemento materiale del reato presuppone che nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero o vengano omessi determinati fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate
Testo completo:

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2623 c.c (Falso in prospetto) – abrogato con L.262/2005 con conseguente previsione del delitto ai sensi dell'art. 173 bis d.lgs 58/1998

Testo completo:

Art. 173 bis d.lgs 58/1998

“Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Art. 2624, co. 1 e 2 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) abrogato con d.lgs 39/2010 con conseguente previsione del delitto ai sensi dell'art. 27 d.lgs 39/2010 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)

L'art. 27 d.lgs39/2010 persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio.

La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri.

Testo completo:

Art. 27 d.lgs 39/2010 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 2625, co. 2 c.c. (Impedito controllo)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegue un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Testo completo:

Art. 2625. Impedito controllo.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto “annacquamento” del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Testo completo:

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Testo completo:

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea delibera detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Testo completo:

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Testo completo:

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Testo completo:

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

La condotta punita è rappresentata dalla violazione degli obblighi imposti dall'art. 2391c.c. che reca un pregiudizio alla società o a terzi.

Art. 2629-bis Testo completo:

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui la decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Testo completo:

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. (Solo questo comma è stato inserito all'interno del Dlgs 231/01)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Testo completo:

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Testo completo:

Art. 2637. Aggiotaggio.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 2638, co. 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Testo completo:

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”:

Art. 184 D.Lgs. 24/02/98 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate o insider trading)

Norma che tutela l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o strumenti finanziari che, resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Il soggetto attivo è chiunque, in ragione di una posizione di privilegio dispone di informazioni privilegiate.

Art. 185 D.Lgs. 24/02/98 n. 58 (Manipolazione di mercato)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000”.

L'oggetto materiale della condotta consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

A.6 REATI CONTRO LA PERSONA

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Gli elementi materiali dell'omicidio colposo sono gli stessi dell'omicidio volontario, con l'unica ma sostanziale differenza che nel primo caso, il soggetto attivo non vuole la morte della vittima ma neppure l'evento lesivo da cui deriva la morte.

L'omicidio colposo, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia, o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

“...Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativa all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

L'interesse tutelato dalla norma è l'incolumità fisica.

La condotta consiste in un comportamento colposo dal quale deriva la causazione di una lesione personale.

A.7 REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

“Fuori dei casi di concorso nel reato che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare da un lato l'interesse del privato a non vedere stabilizzato il pregiudizio economico subito dal compimento di un reato e, dall'altro, quello dell'amministrazione della giustizia ad accertare i reati e a punire i colpevoli.

La condotta consiste nell'acquistare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ricevere tali cose, occultarle o nell'intromettersi nel farla acquistare, ricevere od occultare.

Soggetto attivo può essere qualunque privato.

L'elemento soggettivo richiede il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 ad € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il patrimonio e l'ordine economico.

La condotta consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Soggetto attivo può essere qualunque privato.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il patrimonio e l'ordine economico contro comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

La condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Soggetto attivo può essere qualunque privato.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da €5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati quali ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione dei beni sociali.

Sono previste sanzioni interdittive quali:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A.8 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

Art. 270 bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o ne costituiscono l'impiego”.

La condotta incriminata è costituita dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere gruppi associativi connotati dalla finalità di rovesciare e sconvolgere violentemente l'assetto istituzionale democratico italiano.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, perché è richiesto, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di sovversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 270 ter c.p. (Assistenza agli associati)

“Chiunque fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicata negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

La norma trova applicazione in presenza di due condizioni, l'ospitalità prestata o i mezzi forniti non devono costituire parte integrante dell'attività svolta dall'associazione e l'aiuto deve manifestarsi in un momento antecedente rispetto al compimento integrale del programma criminoso.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di fornire ospitalità, mezzi di trasporto o di comunicazione ad un soggetto che partecipa ad un'associazione vietata dalla legge.

Art. 270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dai casi di cui all'art.270 bis e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

La fattispecie delittuosa ha ad oggetto la condotta di chi arruola una o più persone al fine di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o compiere atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, perché è richiesto, oltre la coscienza e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 270 quater. 1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”

Art. 270 quinquies c.p (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

La fattispecie incriminatrice ha ad oggetto la condotta di chi addestra o fornisce istruzioni allo scopo di preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o atti di sabotaggio con finalità di terrorismo.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, perché è richiesto, oltre la coscienza e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento costituzionale

Art. 270 sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionali vincolanti per l'Italia”.

La fattispecie delittuosa ha ad oggetto le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale nonché le condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo dalla norme internazionali vincolanti per il nostro Paese.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito nel primo caso con la reclusione non inferiore ad anni venti, e nel secondo caso con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

La fattispecie delittuosa è posta a tutela della personalità interna dello Stato.

La condotta si sostanzia nel compiere atti idonei e inequivocabilmente diretti ad attentare alla vita di una persona oppure all'incolumità di una persona. La condotta, inoltre, deve essere eseguita per perseguire uno scopo preciso, vale a dire con finalità di terrorismo o di eversione.

Art. 280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, della Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predette aggravanti".

L'ipotesi delittuosa è posta a tutela della personalità interna dello Stato, che risulta minacciata dal pericolo della perpetrazione degli atti terroristici.

La condotta si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, con l'ulteriore scopo di perseguire finalità di terrorismo.

Art. 289 bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione)

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

L'elemento oggettivo è costituito da qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, è in grado di ledere o mettere in pericolo le

istituzioni, cioè di perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Soggetto attivo può essere qualunque soggetto.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, è richiesto l'ulteriore scopo di terrorismo od eversione dell'ordine costituzionale.

Nel caso in cui l'Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di commettere i reati sopra elencati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva. Negli altri casi le pene potranno essere pecuniarie e interdittive temporanee.

A.9 REATI TRANSNAZIONALI (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) e DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24-ter)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Questa fattispecie incriminatrice è volta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di organizzazioni stabili dedite alla realizzazione di programmi criminosi, che generano allarme sociale nella popolazione.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare un'associazione.

La norma prevede inoltre tre circostanze aggravanti, la scorreria in armi nelle campagne o nelle vie pubbliche, la partecipazione all'associazione di un numero di persone pari o superiore a dieci e la commissione di taluno dei delitti indicati dalla norma.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

Art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si

avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Questa fattispecie incriminatrice è volta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo dalla presenza di organizzazioni criminali, quali quelle mafiose, dedite alla realizzazione di un'ampia gamma di delitti relativa all'ordine democratico e alla libertà di iniziativa economica ed in grado di provocare un elevato allarme sociale.

La condotta consiste nel promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa.

Tale norma si differenzia dalla precedente per l'eterogeneità degli scopi che si intendono raggiungere: oggetto del programma criminoso dell'associazione mafiosa, infatti, non è soltanto la realizzazione di delitti, ma anche la gestione e il controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio di voto.

Soggetto attivo è qualsiasi soggetto.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini indicati nella norma.

Art. 291 quater d.p.r. 23.01.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro, che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro anni a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Art. 74 d.p.r. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Art. 12 d.lg 25.07.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentata se:

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- c) *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.*
- d) *il fatto è commesso da 3 o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

3 ter. Se i fatti di cui al 3 comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa da 25000 euro per ogni persona

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni".

Art. 416, sesto comma, c.p. (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998)

"...Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni consententi la disciplina dell'immigrazioni e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."

Art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si

applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni, alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti dal comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

A.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di

una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

La fattispecie delittuosa è volta a tutelare la libertà individuale.

La condotta consiste nel ridurre una persona in schiavitù o ridurre una persona in servitù.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile)

“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2. Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto;*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 6.000.

L'interesse tutelato dalla norma è la libertà individuale e l'incolumità fisica del minore, contro quei comportamenti illeciti atti a provocare una menomazione della crescita fisica, psichica e morale della persona.

La condotta consiste nell'indurre alla prostituzione un minore, nel favorire la prostituzione o nel sfruttare la prostituzione.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

L'interesse tutelato dalla norma è la libertà individuale e l'incolumità fisica del minore, contro quei comportamenti illeciti atti a provocare una menomazione della crescita fisica, psichica e morale della persona.

La condotta consiste nell'utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche, nel distribuire detto materiale o nel cederlo od offrirlo gratuitamente.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di compiere il fatto tipico previsto dalla norma, in termini cioè di realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico mediante l'impiego di minori degli anni diciotto.

Art. 600 quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

La fattispecie delittuosa è volta a tutelare la libertà individuale e l'integrità fisica del minore, contro ogni comportamento in grado di recare pregiudizio al normale sviluppo della personalità del minore stesso.

La condotta consiste nel procurarsi materiale pornografico mediante utilizzazione sessuale di minore o nel detenere lo stesso materiale.

Art. 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

La fattispecie incriminatrice è volta a tutelare la libertà individuale e l'integrità fisica del minore contro ogni comportamento in grado di recare pregiudizio al normale sviluppo della personalità del minore stesso.

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico, utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere "virtuale" mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

Art. 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".

La fattispecie incriminatrice è volta a tutelare la libertà individuale e l'integrità fisica del minore contro ogni comportamento in grado di recare pregiudizio al normale sviluppo della personalità del minore stesso.

La condotta consiste nell'organizzare o nel propagandare viaggi aventi come scopo principale quale di fruire dei servizi sessuali di minori costretti alla prostituzione.

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permettere la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."

L'interesse tutelato dalla norma è la libertà umana, come diritto fondamentale per il normale sviluppo della persona umana.

La condotta consiste nel commettere tratta di persone e nell'induzione o nel costringimento all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

Art. 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

L'interesse tutelato dalla norma è la libertà umana, come diritto fondamentale per il normale sviluppo della persona umana.

La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù.

Art. 609 undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle

indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

L'interesse tutelato dalla norma è l'integrità fisica dell'individuo.

La condotta consiste nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili dalla quale deriva una menomazione sessuale o una malattia nel corpo e nella mente.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali.

Nel caso in cui l'Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di commettere i reati sopra elencati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva. Negli altri casi le pene potranno essere pecuniarie e interdittive temporanee.

Art. 22 comma 12 bis (T.U. sull'immigrazione D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000”.

Il reato in esame riguarda la situazione in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'introduzione del comma 12 bis riguarda l'aggravamento delle pene aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo,

avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lsg. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2008/52/CE, che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

E' un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 bis.

A.11 REATI AMBIENTALI

Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies c.p.(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque dal controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs 152/2006.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

4. *... Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (4)*

Art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (1)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da

un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (2)

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (2)

Art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006.

Sanzioni

5." Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

Artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Preambolo

(Omissis).

Art.

1.

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

Art.2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o

riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

Art. 3 Legge 150/1992.

Art.3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 3 Legge n. 549/1993.

Art. 3.

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999

di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

A.12 AREE SENSIBILI: "ATTIVITA' A RISCHIO"

A. 12.1 Premessa

Ge.fi S.p.A., società costituita il 13 novembre 2002 nasce dalla trasformazione di Eurolink s.r.l. che nella medesima data acquistava da Ge.fi Ente il ramo d'azienda costituito dal complesso aziendale avente ad oggetto l'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche e nel cui patrimonio risultavano compresi i diritti di comproprietà relativi ai marchi Artigiano in Fiera e Salone dei Sapori.

La società è parte integrante di un gruppo il cui organigramma è di seguito riportato

GE.FI S.P.A.: Capitale formato da: Inti S.r.l./Intiglietta Antonio/Alberti Gabriele/ e una quota di azioni proprie

L'attività attualmente sviluppata da Ge.fi S.p.A. può essere sintetizzata con quanto riportato nell'art. 2 punto a) dello Statuto: "La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione in proprio e per conto terzi di congressi, convegni, seminari, studi e ricerche, fiere, mostre mercato e mostre specializzate, esposizioni in Italia ed all'Estero. La prestazione di servizi di promozione e comunicazione relativi a partecipazioni a mostre e fiere di ogni genere, la consulenza nell'allestimento e nella predisposizione di manifestazioni fieristiche, l'assistenza ad imprese italiane e straniere nella partecipazione a mostre, fiere, iniziative commerciali di vario genere".

L'impegno prioritario della Società è attualmente orientato all'organizzazione ed allo sviluppo delle manifestazioni fieristiche annuali "Artigiano in fiera" ed "Expo Real Estate".

L'organigramma di Ge.fi S.p.A. risulta sostanzialmente semplice, dato l'esiguo numero di dipendenti in forza (51 dipendenti).

La struttura interna della società è rappresentata come da allegato.

A. 12.2 Definizione del rischio implicito

Da quanto riportato ai paragrafi precedenti, è dato di rilevare come la maggior parte dei reati contemplati nel Decreto in oggetto presupponga l'instaurazione di rapporti con un soggetto pubblico.

Vista pertanto l'attività svolta da Ge.fi S.p.A, delineata altresì la tipologia dei rapporti intercorrenti tra le stesse e soggetti pubblici, vengono di seguito evidenziate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio con indicazione del grado di rischio correlato.

I risultati esposti, frutto dell'analisi della documentazione messa a disposizione dalle Società citate oltre che di interviste con i principali responsabili di funzione, devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza di mutamenti della struttura aziendale o di modificazioni legislative.

Valutazione globale del rischio implicito:

Reati commessi da soggetti in posizione apicale e loro sottoposti

rilevanza **MEDIA**

reati societari – abuso di mercato — ricettazione – riciclaggio – autoriciclaggio – reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

rilevanza **BASSA**

Omicidio colposo e lesioni colpose - reati transnazionali

rilevanza **NULLA**

reati di stampa di monete o valori bollati falsi – reati contro la personalità dello Stato – reati ambientali

A. 12.3 Mappatura della aree di attività a rischio

A. 12.3.1 Premessa

Vengono di seguito evidenziati i risultati delle analisi condotte sulla struttura aziendale e dei colloqui intercorsi col personale direzionale/operativo in tema di aree di attività a rischio di commissione reato.

Esistono preliminarmente una serie di attività nell'ambito delle quali il rischio di illecito può essere definito di grado sufficientemente basso da non richiedere particolare approfondimento.

E' questo il caso delle attività correlate a:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale;
- gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.

Assumono per contro rilevanza importante, dal punto di vista del rischio di commissione del reato, le seguenti attività:

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure di affidamento diretto;
- attività di predisposizione del bilancio.

Per tutte le attività elencate, sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe in vigore, sono stati individuate le Funzioni ed i Responsabili coinvolti nel processo sensibile (cfr. All. "Attività sensibili Ex D.Lgs.231/01: Mappatura dei poteri di firma e deleghe").

Si è quindi proceduto ad una ricognizione delle attività e delle misure di controllo attualmente esistenti, limitatamente alle attività considerate ad alto/medio rischio di illecito.

Come preliminarmente anticipato le stesse sono riassumibili in:

- *negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con soggetti pubblici (Regioni, Province, Comuni, etc.) mediante procedure di affidamento diretto;*
- *attività di predisposizione del bilancio.*

A. 12.3.2 Schede di analisi del rischio

I risultati della ricerca sono esplicitati con riferimento a tre dimensioni tra loro connesse:

- *aree di rischio (Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile),*
- *misure di controllo esistenti (Scheda B – As is analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente)*
- *misure di miglioramento da adottare (Scheda C – Gap analysis e individuazione dei suggerimenti per il riallineamento del sistema di controllo interno).*

Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile

Individuate le aree di attività a rischio con riferimento ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, la scheda identifica, per ognuna di esse, funzioni e soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo, ruolo/responsabilità degli stessi, eventuale interlocutore pubblico e reati potenziali correlati all'attività. Per ogni attività viene indicato il grado di rischio implicito nella stessa, giudizio cui si è pervenuti tenuto conto di indicatori quali la probabilità, la frequenza, l'opportunità che il reato sia compiuto, a prescindere dall'esistenza e dall'adeguatezza delle procedure di controllo esistenti.

Scheda B – As is analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente

La seconda scheda individua i controlli esistenti relativamente alle principali criticità quali l'esistenza di procedure formalizzate, verificabilità e tracciabilità delle negoziazioni, adeguatezza e coerenza del sistema delle deleghe e delle responsabilità, gestione delle informazioni, esistenza di vincoli normativi e/o economici, etc.

Relativamente ai controlli rilevati sono descritti gli strumenti, i soggetti delegati all'utilizzo degli stessi, punti di forza e debolezza.


Scheda C – Gap analysis e individuazione dei suggerimenti per il riallineamento del sistema di controllo interno

Da ultimo, in presenza di eventuali criticità nel controllo, si evidenziano le azioni correttive o di integrazione necessarie al riallineamento del controllo interno.

Precisiamo infine che quanto sintetizzato nelle conclusioni alle schede allegate non intende "ridisegnare" le procedure aziendali esistenti che si danno per acquisite da tutto il personale operativo. Sarà compito delle Società adeguarsi ai dettami del D.Lgs. 231/01.

Infine evidenziamo che i punti di criticità e di miglioramento emersi dall'analisi sono relativi esclusivamente agli aspetti che riguardano il D.Lgs 231/01 e non entrano nel merito del contenuto sostanziale della procedura adottata.

ATTIVITA' SENSIBILI ex D.Lgs. 231/01: MAPPATURA dei POTERI DI FIRMA e delle DELEGHE



Descrizione delle attività sensibili	Responsabilità amministrative attribuite	Presidenza/AD	AUDIT	Direzione amministrativa (funzione controllo)	Direzione personale (DS ad interim)	Direzione commerciale (collo ufficio a passivo)
RAPPORTI CON LE PA						
1. Negoziazione/Stipulazione/Esecuzione contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata)		✓	✓			✓
2. Negoziazione/Stipulazione/Esecuzione contratti/convenzioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)						
3. Acquisti di beni e servizi (forniture) mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)						
4. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali		✓	✓			
5. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della PA		✓	✓			
6. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici						
7. Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (SGR) e il rispetto delle cartelle previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti esposti a particolari mansioni		✓	✓		✓	
8. Rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata						
9. Acquisizione e/o gestione di contributi/convenzioni/finanziamenti assicurazioni o garanzie emesse da soggetti pubblici		✓	✓			
10. Effettuazione o coinvolgimento nella cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti						
GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTERNE						
11. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accantonamenti/appezioni		✓	✓		✓	
12. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolata dalla legge						
13. Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali						
14. Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria		✓	✓			
15. Attività di comunicazione a soci e/o a terzi relative alla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: predisposizione del Bilancio		✓	✓			
16. Gestione dei rapporti con le società di revisione contabile in ordine all'attività di tutela dei terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società transitoria		✓	✓			
17. Gestione sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale						
18. Illecita influenza sull'assemblea						

Attività	Funzioni/Soggetti Interinteressati coinvolti	Enti della PA coinvolti	Ruolo/responsabilità della funzione	Rischi potenziali	Rischio Implicito
Attività di accounting (individuazione e selezione del potenziale clientelulizzatore del servizio)	Presidente, AD, Project manager	Direzione generale, Direzione assessorato	Di supporto/Decisionale	Conazione (art. 318 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso
Definizione, da parte del soggetto pubblico, del Programma Annuale delle iniziative	n.a.	Direzione generale, Direzione assessorato	Decisionale	Conazione (art. 318 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso
Stima economica, studio di fattibilità e conseguente predisposizione della bozza di progetto	Presidente, AD, Project manager	Direzione assessorato	Di supporto	Conazione (art. 318 c.p.), Truffa in danno dell'ente pubblico (art. 640 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso
Riesame della bozza di progetto	Presidente, AD	Direzione assessorato	Di supporto/Decisionale	Conazione (art. 318 c.p.), Truffa in danno dell'ente pubblico (art. 640 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso
Predisposizione del progetto definitivo	Presidente, AD, Project manager	Direzione assessorato	Di supporto	Conazione (art. 318 c.p.), Truffa in danno dell'ente pubblico (art. 640 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso
Verifica del progetto definitivo	Presidente, AD	Direzione assessorato	Di supporto/Decisionale	Conazione (art. 318 c.p.), Truffa in danno dell'ente pubblico (art. 640 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso
Approvazione/autorizzazione del progetto definitivo	Presidente, AD	Giunta Regionale, Direzione assessorato	Decisionale	Conazione (art. 318 c.p.), Truffa in danno dell'ente pubblico (art. 640 c.p.), ilseazione alla conazione (art. 322 c.p.)	nesso

Scheda B: As la analysis e indicazioni di sintesi sul SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO esistente

Fattori limitativi di rischio	Esistenza	Descrizione	Commenti
Esistenza di un codice etico	SI	Si riconsidera l'esistenza di un codice etico o di principi formalizzati che definiscono le prassi comportamentali ritenute accettabili, le ipotesi di conflitto di interessi, i comportamenti auspicati.	La situazione in essere appare adeguata.
Importanza attribuita al fattore competenza	SI	La direzione (Presidente ed AD) definiscono e verificano le conoscenze e la capacità richieste alle differenti funzioni per lo sviluppo delle mansioni delegate.	L'azienda non dispone tuttavia di mansioni formalizzati per i dipendenti con ruoli di responsabilità e supervisione. Nonostante la mancata formalizzazione per iscritto, si evince una diffusa cultura delle procedure sostanziali da seguire, la cui applicazione è garantita dalla serietà ed esiguità numerica dei project manager addebi allo sviluppo dell'attività i quali risultano costantemente coadiuvati/controllati, nello svolgimento delle loro mansioni, da Presidente e AD.
Esistenza di procedure formalizzate	NO	Mancava la formalizzazione di procedure differenti l'attività in questione.	E' poco formalizzata/formalizzabile l'attività di accounting (individuazione e sollecitazione di utilizzatori del servizio) sviluppata dai Project manager e dall'Alta direzione.
Tracciabilità e verificabilità ex post delle negoziazioni	SI	La prassi prevede l'impiego di modulistica e contrattualistica standard oltre a modalità di archiviazione atte a garantire adeguati processi di controllo ex post.	Da sviluppare il tema dell'affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per progetti di importo significativo; parralelo è da tenere in considerazione l'impossibilità di terzi di proporsi alla PA quale organizzatore delle manifestazioni la cui titolarità spetta a Cia S.P.A.
Esistenza e rispetto di vincoli normativi ed economici	SI	I progetti trovano un limite economico nelle disponibilità delle Amministrazioni pubbliche, il rispetto del programma e lo standard del servizio offerto risulta fortemente condizionato dalle caratteristiche della controparte. La normativa europea impone inoltre limiti quantitativi agli affidamenti diretti operati da istituzioni pubbliche a favore di soggetti privati.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di procedure che garantiscano un adeguato controllo ed un'efficace azione correttiva nei casi di "disallineamento" dei vincoli normativi ed economici.	SI	Qualunque atto/contratto, pur redatto dal project manager passa attraverso la verifica, supervisione ed autorizzazione dell'Alta Direzione (Presidente/AD); nessun project manager è titolare di delega per la firma di offerte o contratti con le pubbliche amministrazioni.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di procedure o di prassi che garantiscano un'adeguata separazione dei compiti	SI	La ripartizione di ruoli e delle funzioni è attuale in rapporto e coerenza ad un sistema organizzativo semplificato che prevede l'attribuzione esclusiva di poteri di autorizzazione, verifica e controllo ai massimi livelli aziendali (Presidente/AD).	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di deleghe formalizzate	SI	Oltre al Presidente ed all'Amministratore Delegato il sistema non prevede altri soggetti titolari di deleghe formalizzate.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di responsabilità coerenti col sistema di deleghe in essere	SI	L'organizzazione del lavoro presuppone un'attribuzione di ruoli, mansioni e responsabilità organizzative/gestionali coerente col sistema di deleghe in essere. Nell'ambito della documentazione di supporto ad accordi e transazioni risultano identificati referenti e soggetti titolari alla sottoscrizione degli atti.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di processi di controllo ex ante ed ex post relativi ai contratti sottoscritti con istituzioni pubbliche	SI	Non essendo presente una funzione separata ed indipendente addetta al controllo di gestione, tale ruolo è esercitato dall'AD.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di attività di controllo interno	NO	L'attuale assetto organizzativo non prevede una funzione indipendente di internal auditing; il controllo è parralelo garantito da verifiche condotte dall'Alta direzione oltre che dalla supervisione di consulenti esterni, sindaci e revisori.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di attività di controllo/supervisione svolte da soggetti indipendenti	SI	L'attività di internal auditing è svolta dalla consulenza e supervisione di soggetti terzi, quali consulenti, sindaci e revisori.	La situazione in essere appare adeguata.

Scheda C: Gap, analisi e individuazione dei suggerimenti operativi per il rafforzamento del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO esistente

Fattori limitativi di rischio	Criticità/aree di miglioramento	Suggerimenti	Commenti
Importanza attribuita al fattore competenza	Mancata formalizzazione di mansionari per i dipendenti con ruoli di responsabilità e supervisione.	In un'ottica di trasparenza e di diffusione della conoscenza delle competenze dei singoli, è auspicabile la predisposizione e divulgazione dei mansionari allienanti i soggetti investiti di funzioni di responsabilità: per i collaboratori che esercitano mansioni differenti da quelle date le istruzioni possono essere impartite verbalmente.	
Esistenza di procedure formalizzate	Mancava la formalizzazione delle procedure.	Si ritiene opportuno che la Società provveda alla predisposizione di un manuale delle procedure, formalizzando quanto già diffuso nella cultura aziendale, con priorità su ciclo attivo, ciclo passivo e iscrizioni. A tal fine può essere considerata fattivamente la collaborazione con la società di revisione. Ricordiamo che le successive attività di verifica della coerenza, diffusione, ed applicazione delle stesse spettano al CO.	
Tracciabilità e verificabilità ex post delle negoziazioni	Non si evidenziano specifiche aree di criticità. In senso assoluto, ogni miglioramento marginale aumenta il grado di tutela aziendale ai fini della rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 231.	E' senz'altro opportuno tendere al continuo miglioramento di aspetti quali la tracciabilità e la verificabilità ex post delle transazioni perseguendo l'obiettivo di massimizzare l'equilibrio tra efficienza gestionale e garanzia di controllo. E' quindi opportuno che il sistema sia integrato da adeguati metodi di archiviazione della documentazione.	
Esistenza e rispetto di vincoli normativi ed economici Esistenza di procedure che garantiscano un adeguato controllo ed un'efficace azione concettiva nei casi di "disallineamento" dei vincoli normativi ed economici. Esistenza di procedure o di prassi che garantiscano un'adeguata separazione dei compiti	Mancato rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina comunicata in materia di affidamento diretto. n.a. n.a.	Aspetto da approfondire col legale n.a. n.a.	
Esistenza di deleghe formalizzate	n.a.	In caso di estensione dei poteri di delega ad altri soggetti sarà necessario provvedere alla formalizzazione delle stesse. In ambito 231 ricordiamo che spetta al CO il compito di verificare di continuo e provvedere all'aggiornamento del sistema delle deleghe in vigore.	
Esistenza di responsabilità coerenti col sistema di deleghe in essere	n.a.	In caso di estensione dei poteri di delega ad altri soggetti sarà necessario provvedere alla formalizzazione delle stesse. In ambito 231 ricordiamo che spetta al CO il compito di verificare di continuo e provvedere all'aggiornamento del sistema delle deleghe oltre che di verificare la coerenza con la mappa della responsabilità.	
Esistenza di processi di controllo ex ante ed ex post relativi ai contratti sottoscritti con istituzioni pubbliche	n.a.	Coinvolgere consulenti, sindaci e revisori nel controllo su atti/contratti e convenzioni stipulate con soggetti pubblici.	
Esistenza di attività di controllo interno	n.a.	Il controllo è garantito dall'attività di consulenza e supervisione svolta da soggetti terzi, pare pertanto utile proseguire sul piano della collaborazione con gli stessi.	
Esistenza di attività di controllo/supervisione svolte da soggetti indipendenti	n.a.	Al fini 231 è auspicabile l'introduzione di una procedura che preveda un flusso informativo tra CO e gli organi esterni deputati al controllo. Pare infatti opportuno che lo stesso venga consultato in merito a comportamenti e fatti significativi in ambito 231 oltre che reso partecipe dei controlli e delle risultanze degli stessi svolti da organi indipendenti ed esterni.	

Scheda A: Informazioni di sintesi sull'attività sensibile

Attività	Funzioni/Soggetti interni/esterni coinvolti	Enti della PA coinvolti	Ruolo/risponsabilità della funzione	Reati potenziali	Rischio implicito
Attività di contabilizzazione delle operazioni dell'esercizio	Direzione Amministrazione/Finanza/Controllo	n.a.	Operativo/Autorizzativo/Di controllo	False comunicazioni sociali (art. 2621, 2622 c.c.)	MEDIO
Predisposizione e chiusura del bilancio di esercizio	Direzione Amministrazione/Finanza/Controllo, Consulenti esterni, Direzione Generale	n.a.	Decisionale/Di controllo	False comunicazioni sociali (art. 2621, 2622 c.c.)	MEDIO
Rapporti con società di revisione	Direzione Generale, Direzione Amministrazione/Finanza/Controllo	n.a.	Decisionale/Di supporto	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	MEDIO
Controllo di gestione commesse attivate con pubbliche istituzioni	Direzione Generale, Direzione Amministrazione/Finanza/Controllo	n.a.	Operativo/Di supporto/Di controllo	False comunicazioni sociali (art. 2621, 2622 c.c.)	MEDIO

ATTIVITA'

Scheda B: Azioni analitiche e indicazioni di sintesi sul SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO esistente

Fattori limitativi di rischio	Esistenza	Descrizione	Commenti
Esistenza di procedure formalizzate	NO	Mancata la formalizzazione di procedure afferenti i principali ambiti di attività: esiste una bozza di procedura avente ad oggetto il sistema di autorizzazione degli acquisti.	Nonostante la mancata formalizzazione per iscritto, si evince una diffusa cultura delle procedure sostanziali da seguire la cui continuità di diffusione ed applicazione è garantita dalla staticità ed esiguità numerica del personale amministrativo. Peraltro i rischi di errore ed i margini di discrezionalità appaiono contenuti dato il numero ridotto e la sostanziale standardizzazione delle operazioni da contabilizzare. Da sottolineare che risulta disciplinata in maniera specifica l'attività di autorizzazione e controllo dei flussi finanziari (poteri di firma sulle operazioni finanziarie, contabilità finanziaria, ecc.)
Separazione delle funzioni	NO	L'attuale organico amministrativo, sebbene organizzato in ambiti separati di competenza, non consente un elevato grado di separazione delle funzioni.	Da ribadire che i rischi di errore ed margini di discrezionalità risultano contenuti, dato il numero ridotto e la standardizzazione delle operazioni, cui si aggiunge il controllo di fonte interna (Alta direzione) ed esterna (consulenti, sindacati, revisori).
Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe	SI	Oltre al Presidente del C.d.A. ed all'Amministratore Delegato il sistema non prevede altri soggetti titolari di deleghe formalizzate.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di responsabilità coerenti col sistema di deleghe in essere	SI	L'organizzazione del lavoro presuppone un'attribuzione di ruoli, mansioni e responsabilità organizzative/gestionali coerenti col sistema di deleghe in essere.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di sistemi di informazione mirati alla divulgazione interna del sistema di deleghe e responsabilità	NO	L'attuale assetto organizzativo non prevede la comunicazione scritta del sistema di deleghe, ruoli e mansioni.	Nonostante la mancata formalizzazione, la conoscenza del sistema delle deleghe, delle responsabilità e dei ruoli è nota a tutti i livelli aziendali: la diffusione della conoscenza è agevolata dalla limitatezza delle dimensioni aziendali e dal ridotto organico.
Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni	SI	La prassi prevede l'impiego di modulistica standard oltre a modalità di archiviazione atte a garantire adeguati processi di controllo ex post.	La situazione in essere appare adeguata.
Collaborazione dei Consiglieri nella predisposizione della bozza di bilancio	SI	La collaborazione è concepita fattivamente e risulta garantita l'autonomia decisionale ed operativa della Direzione amministrativa.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di attività di controllo interno	NO	L'attuale assetto organizzativo non prevede una funzione indipendente di internal auditing; il controllo è peraltro garantito da verifiche condotte dall'Alta direzione oltre che dalla supervisione di consulenti esterni, sindacati e revisori.	La situazione in essere appare adeguata.
Esistenza di attività di controllo/supervisione svolte da soggetti indipendenti	SI	L'attività di internal auditing è sostituita dalla consulenza e supervisione di soggetti terzi, quali consulenti, sindacati e revisori.	La situazione in essere appare adeguata.
Prevalenza di poste di bilancio soggette a processi di stima	NO	Il bilancio dell'intero gruppo si compone di un numero ristretto di voci peraltro non soggette a procedimenti di stima complessi.	A fronte di un attivo sostanzialmente riconducibile a crediti verso clienti è presente un passivo costituito da debiti verso fornitori: il valore della produzione 2002 dell'intero gruppo ammonta a Mc 8 (per l'esercizio citato non è presentata il fatturato di Progetto Città società di scopo per la gestione dell'omonima manifestazione biennale).

Scheda C: Gap: analisi e individuazione dei suppletementi operativi per il rafforzamento del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO esistente

Fattori limitativi di rischio	Criticità/area di miglioramento	Suggerimenti	Commenti
Esistenza di procedure formalizzate	Manca la formalizzazione delle procedure.	Predisposizione di un manuale delle procedure, con priorità su ciclo attivo, ciclo passivo e tesoreria; a tal fine può essere considerata fattivamente la collaborazione con la società di revisione.	
Separazione delle funzioni	Manca un adeguato grado di separazione delle funzioni.	Formalizzare per iscritto ruoli e mansioni dei singoli addetti (attività soggetta ad adeguamenti ed integrazioni in caso di ampliamento dell'organico).	
Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe	n.a.	In caso di estensione dei poteri di delega ad altri soggetti sarà necessario provvedere alla formalizzazione delle stesse. In ambito 231 ricordiamo che spetta al CO il compito di verificare di continuo e provvedere all'aggiornamento del sistema delle deleghe in vigore.	
Esistenza di responsabilità coerenti col sistema di deleghe in essere	n.a.	In caso di estensione dei poteri di delega ad altri soggetti sarà necessario provvedere alla formalizzazione delle stesse. In ambito 231 ricordiamo che spetta al CO il compito di verificare di continuo e provvedere all'aggiornamento del sistema delle deleghe oltre che di verificarne la coerenza con la mappa delle responsabilità.	
Esistenza di sistemi informativi mirati alla divulgazione interna del sistema di deleghe e responsabilità	Manca la formalizzazione e la diffusione dell'informativa relativa all'organigramma aziendale.	Formalizzare la divulgazione della conoscenza dell'organigramma societario, anche in vista dell'attuale rinnovamento dell'organico adibito a funzioni commerciali.	n.a.
Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni	n.a.	n.a.	n.a.
Collaborazione dei Consiglieri nella predisposizione della bozza di bilancio	n.a.	Il controllo è garantito dall'attività di consulenza e supervisione svolta da soggetti terzi para parlanto utile proseguire sul piano della collaborazione con gli acsisi.	
Esistenza di attività di controllo interno	Manca l'attività di internal auditing	Ai fini 231 è auspicabile l'introduzione di una procedura che preveda un flusso informativo tra CO e gli organi esterni deputati al controllo. Pare infatti opportuno che lo stesso venga consultato in merito a comportamenti e fatti significativi in ambito 231 oltre che reso partecipe dei controlli e delle risultanze degli stessi svolti da organi indipendenti ed esterni.	n.a.
Esistenza di attività di controllo/supervisione svolte da soggetti indipendenti	n.a.		
Prevalenza di poste di bilancio non sottoposte a processi di stima	n.a.		n.a.

PROCEDURE DI BASE
(regole di comportamento
ed informazioni di base)

INDICE

PROCEDURE DI BASE

1. PREMESSA	98
2. LA LEGGE	98
3. PRINCIPI DI CONDOTTA	100
3.1 Premessa	100
3.2 Principi di comportamento	101
3.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti	101
4. IL SISTEMA DI CONTROLLO	103
4.1 I protocolli	103
4.2 I principi	103
4.3 Organismo di vigilanza	104
4.4 Istruzioni e verifiche del CO	104
5. TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI NELLE AREE DI RISCHIO	106
5.1 Nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza	106
6. CRITERI DI SELEZIONE DI DIPENDENTI E PARTNER COMMERCIALI	107
6.1 I dipendenti	107
6.2 I partner	108
7. INFORMATIVA A DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER	109
7.1 I dipendenti	109
7.2 I partner	109
8. PROGRAMMI DI FORMAZIONE	109
9. FLOW CHART DELLE PRINCIPALI FUNZIONI E PROCEDURE	110

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di:

- fornire informazioni ai dipendenti di Ge.Fi. S.p.A. in merito ai principi generali del D.Lgs. 231/01, al Modello Organizzativo Interno adottato per conformarsi al dettato legislativo, ai comportamenti da adottare a cura dei singoli per conformarsi ai Modello;
- fornire al CO ed ai responsabili delle singole funzioni aziendali le direttive idonee all'attuazione del Modello Organizzativo interno, oltre che allo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LA LEGGE

Il Decreto legislativo n. 231/01, come modificato ed integrato dal D.Lgs 61/02, ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica) per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione (di diritto o di fatto).

Con tale Decreto il legislatore ha inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell'ente distinguendola da quella della persona fisica autore materiale del reato: come tale l'ente risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

Resta inteso che l'ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

I reati cui si applica la disciplina in oggetto sono riassumibili in due differenti tipologie:

- Reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione¹

¹ Comprendono:

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E.;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- malversazione in danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'U.E.;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- concussione;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità

- Reati societari².
- Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.
- Delitti di criminalità organizzata.
- Delitti contro l'industria e il commercio.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Reati transnazionali.
- Reati ambientali.
- Omicidio colposo.
- Lesioni colpose.
- Ricettazione.
- Riciclaggio.
- Autoriciclaggio
- Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi, per i soli reati commessi nei rapporti con la P.A., misure cautelari più severe quali:

- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione/revoca di finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

-
- istigazione alla corruzione;
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

² Comprendono:

- false comunicazioni sociali
- false comunicazioni sociali delle società quotate
- falso in prospetto
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
- impedito controllo,
- formazione fittizia del capitale,
- indebita restituzione dei conferimenti,
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
- operazioni in pregiudizio dei creditori,
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi,
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
- illecita influenza sull'assemblea,
- aggio, agiotaggio,
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- Market abuse
- Corruzione tra privati

La norma prevede peraltro l'esonero dalla responsabilità dell'Ente distinguendo il caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale dal caso in cui il reato sia commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie verificatasi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli organizzativi ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo Interno adottato;
- non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

I modelli organizzativi e gestionali di cui l'Ente deve pertanto dotarsi devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività a rischio reato;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. PRINCIPI DI CONDOTTA

3.1 Premessa

Ge.Fi S.p.A. ha approvato in data 9 marzo 2004 l'adozione del proprio Modello Organizzativo Interno con delibera del Consiglio di Amministrazione; copia dello stesso è stato trasmesso per il recepimento.

Il Modello è a disposizione di tutto il personale ed ottenibile a semplice richiesta scritta da inoltrarsi al Compliance Officer.

La società pretende il rispetto del Modello adottato assieme a quello delle norme contenute nel D. Lgs 231/01 da parte di tutti i propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti e partner commerciali.

L'eventuale infrazione delle regole di condotta dettate nel Modello comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi a seguito di apposito procedimento. Per i partner, gli agenti ed i consulenti, l'eventuale violazione è sanzionata in conformità a quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Il rispetto delle regole di condotta contenute nel Modello risulta essenziale: le stesse assumono valenza giuridica in quanto, nell'ipotesi di reato, costituiscono per tutte le Società del gruppo uno dei presupposti per l'esonero dalla responsabilità.

3.2 Principi di comportamento

Di seguito vengono espressi i comportamenti richiesti ad amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e partner (di seguito Destinatari) di Ge.Fi. S.p.A., nello svolgimento di incarichi in aree di attività a rischio.

Obiettivo del presente documento è che tutti i suoi Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello Organizzativo adottato al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti nel Decreto in oggetto.

Il presente documento prevede pertanto, a carico di tutti i Destinatari, l'espresso divieto di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare o originare le fattispecie di reato previste dal dettato normativo.

Le regole di condotta sono essenziali al Modello ed hanno rilevanza giuridica in quanto mirano a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001 e quindi costituiscono il presupposto per l'esonero di responsabilità amministrativa della Società.

3.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti

All'insieme degli stakeholder (dipendenti, consulenti, fornitori, clienti) ed a chiunque intrattenga rapporti con Ge.Fi. s.p.A., è richiesto il rispetto delle leggi e dei regolamenti dei Paesi in cui opera; le società del Gruppo non

intraprenderanno né perseguiranno alcun tipo di rapporto con chiunque ponga in essere comportamenti che si discostino da questo dettato.

Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti vigenti: a tal fine le Società si impegnano a diffondere la conoscenza degli stessi mediante l'approntamento di specifici programmi di formazione e sensibilizzazione.

E' compito del Responsabile delle Risorse Umane, di concerto col CO di Ge.Fi. S.p.A., produrre un resoconto annuale dell'attività formativa ed informativa realizzata al fine di consentire una puntuale conoscenza del D.Lgs. 231/01.

Con riferimento alle prescrizioni del Decreto in oggetto è fatto divieto a tutti gli stakeholder di:

- effettuare elargizioni in denaro a favore di pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regalie eccedenti quanto previsto dalla prassi aziendale o dalle normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici, parenti o affini di questi ultimi, che possa influenzare l'indipendenza degli stessi. Sono per contro consentiti gli omaggi di modico valore, volti a promuovere l'immagine o l'attività del Gruppo.
- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini;
- effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nelle caratteristiche dell'incarico da svolgere e nella prassi vigente in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti pubblici;
- distrarre, dalle loro finalità originarie, somme ricevute da organismi pubblici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti di soggetti pubblici, relativamente alle aree di attività a rischio, devono essere gestiti previa nomina di un responsabile per ogni operazione;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo stesso e devono essere verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto e devono essere verificati ed approvati da almeno due soggetti della Società;
- non sono ammesse forme di pagamento in natura;

- dichiarazioni e documenti resi ad organismi pubblici in vista della richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono rispondere a requisiti di veridicità;
- coloro che svolgono funzioni operative e di controllo relative all'espletamento di suddette attività devono riferire immediatamente al CO eventuali situazioni di irregolarità;
- nell'ambito del processo decisionale, gli amministratori devono garantire rispetto delle procedure stabilite, trasparenza delle operazioni e libero accesso alle informazioni al fine dell'esercizio del controllo.

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO

4.1 I protocolli

Ai fini dell'attuazione del Modello organizzativo l'Ente è tenuto dotarsi di una serie di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dello stesso in relazione ai reati da prevenire:

Tali protocolli, strumentali ad un efficace controllo preventivo, sono identificabili in:

- codice etico, che individui e vieti i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal decreto;
- sistema organizzativo che attribuisca le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i compiti del personale;
- poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- procedure manuali ed informatiche, che consentano la previsione di opportuni strumenti di controllo e gestione tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche;
- predisposizione di specifica procedura/check list per l'assunzione di lavoratori stranieri/ implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno;
- formazione ed informazione del personale, atta a consentire la diffusione del codice etico, dei poteri autorizzativi, delle procedure, delle aree di rischio, etc...

4.2 I principi

Le componenti del sistema di controllo dovranno pertanto essere congeniate in modo da consentire:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentabilità dei controlli;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

4.3 Organismo di vigilanza

E' istituito presso Ge.Fi. S.p.A. un Organismo di Vigilanza definito Compliance Officer (CO).

Tale funzione è attribuita all'Avv. Nadia Alecci

Al CO citato è affidato il compito di vigilare:

- in merito alla coerenza tra comportamenti e Modello organizzativo;
- sull'osservanza del Modello da parte di amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, partner, etc.;
- sull'adeguatezza del Modello in relazione alle ipotesi di reato compatibili con la struttura aziendale;
- sulla validità e sull'aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni aziendali e normative.

4.4 Istruzioni e verifiche del CO

È compito del CO:

- a. verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno;
- b. svolgere attività di verifica periodica del Modello Organizzativo interno, mirata alla verifica del funzionamento ed all'aggiornamento dello stesso. Per lo svolgimento di tali attività si avvale fattivamente della collaborazione dell'Internal auditing interno o, qualora non presente, di consulenti specializzati che, sulla base dei piani periodici di verifica o con riferimento a precisi incarichi commissionati ad hoc dagli organi di controllo, eseguono l'attività di verifica in modo continuativo.
- c. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard (riportate in allegato al presente Modello) finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente delle Schede di evidenza da compilare relativamente alle attività sviluppate in aree sensibili (cfr. par. 5.1);
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda.
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- e. indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie con l'introduzione di accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
- f. monitorare circa l'effettiva presenza ed l'efficacia di un database (cartaceo o informatico) afferente i controlli operati, l'aggiornamento dei profili riferiti ai partner, l'attività formativa ed informativa, la documentazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231.

Creazione ed aggiornamento del database sono compiti delegati ad ogni Responsabile di funzione coadiuvati nell'opera dal CO.

- g. Il CO è infine responsabile delle inchieste interne per l'espletamento delle quali sarà coadiuvato dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo (es. Affari Legali per l'esame di accordi/contratti che deviano, per forma e contenuto, dalle clausole standard; funzione "sicurezza" per verifiche su procedure informatiche, Responsabile del Personale per l'irrogazione di sanzioni, ecc.). Nell'ambito di questa attività il CO è relatore presso la Direzione Aziendale che delibera in merito alla irrogazione di sanzioni disciplinari, come previsto dal Modello Organizzativo adottato.

5. TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI NELLE AREE DI RISCHIO

5.1 Nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Ogni operazione, transazione ed azione correlata ad attività sensibili dovrà essere gestita da un Responsabile interno il quale, diverrà referente del CO e degli altri organi di controllo per le informazioni in merito alla stessa.

A tal fine lo stesso avrà altresì il compito di redigere, con riferimento ad ogni operazione rilevante, un'apposita scheda di evidenza (di seguito "Scheda") dal seguente contenuto minimale:

- nominativo del Responsabile Interno, posizione nell'organigramma aziendale, presenza di eventuali sub-delegati;
- dichiarazione del Responsabile Interno di presa conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi cui conformarsi in ambito 231;
- descrizione dell'operazione a rischio, con evidenza del valore economico della stessa e del soggetto pubblico coinvolto nell'attività;
- indicazione dei principali adempimenti posti in essere:

Precisazioni

A titolo esemplificativo si citano alcuni esempi.

Per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- *invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,*
- *invio dell'offerta non vincolante,*
- *invio dell'offerta vincolante,*
- *altri passaggi significativi della procedura,*
- *garanzie rilasciate,*
- *esito della procedura,*
- *conclusione dell'operazione;*

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- *richiesta del finanziamento,*
- *passaggi significativi della procedura,*
- *esito della procedura,*
- *rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;*

- indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali soggetti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- dichiarazione dei collaboratori e clausola contrattuale da cui risulti la piena conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da rispettare;

- indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali soggetti, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- altri elementi e circostanze attinenti l'operazione a rischio.

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare il CO in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- tenere a disposizione del CO la Scheda aggiornata e corredata dei documenti di supporto;
- informare il CO della chiusura dell'operazione.

È demandato al CO di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione della società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

6. CRITERI DI SELEZIONE DI DIPENDENTI E PARTNER COMMERCIALI

6.1 I dipendenti

L'assunzione di dipendenti da preporre a funzioni che risultino anche di rappresentanza esterna deve prevedere la preventiva stesura di un resoconto contenente una serie di informazioni tratte dall'apposito questionario compilato a cura del candidato. Incaricato della redazione del resoconto è il Responsabile delle Risorse Umane il quale provvederà a trasmettere al CO l'esito dell'attività svolta.

Il resoconto in oggetto dovrà essere dotato del contenuto minimale di seguito sintetizzato:

- sintesi del curriculum vitae accademico e professionale del candidato;
- (eventuale) evidenza di precedenti esperienze lavorative in ambito pubblico;
- (eventuale) evidenza di attuali incarichi o cariche pubbliche;
- (eventuale) parentela/affinità con soggetti che ricoprono pubblici uffici;

- (eventuale) candidature passate in elezioni politiche o amministrative sia del candidato che di parenti ed affini;
- giudizio oggettivo sulla capacità del candidato di assolvere ai compiti ai quali sarà preposto;
- esclusione della circostanza che il candidato abbia commesso in passato reati previsti dal D.Lgs. 231/01
- nel caso di dipendente straniero, verifica delle vicende relative ai permessi di soggiorno.

6.2 I partner

In occasione della conclusione di nuove partnership (joint-venture, consorzio, ecc.) o della sottoscrizione di contratti di fornitura, agenzia, distribuzione, consulenza e similari, sarà cura del Responsabile Interno incaricato di gestire l'operazione, compilare e sottoporre al CO un resoconto contenente informazioni (generalità e specifiche) riferite al terzo contraente.

Tali informazioni potranno essere desunte dal questionario, di seguito sintetizzato, da compilarsi a cura del Responsabile interno, in contraddittorio con il terzo contraente:

- generalità e curriculum vitae del partner (con eventuale indicazione dell'appartenenza ad un gruppo);
- indicazione, nell'ipotesi di Ente, dei legali rappresentanti e dei soggetti in posizione apicale con segnalazione dell'eventuale presenza di soggetti che sono/sono stati dipendenti di P.A. ricoprono/hanno ricoperto pubblici uffici, sono/sono stati candidati alle elezioni, hanno legami di parentela/affinità con soggetti aventi i medesimi requisiti;
- indicazione di eventuali accertamenti subiti in passato o in corso da parte di pubblici uffici;
- evidenza dei principali indicatori delle dimensioni del partner, della clientela di riferimento, della sua collocazione geografica;
- evidenza di indicatori della situazione economico/patrimoniale/finanziaria e dell'immagine dello stesso nel mercato di riferimento;
- opinione dei consulenti dell'Ente in merito al partner/operazione che si prevede di concludere con lo stesso;
- esito della verifica che nella storia legale del partner non siano presenti pendenze correlate a reati di cui al D.Lgs 231/01;
- giudizio sulla capacità del partner di assolvere agli impegni pattuiti in conformità di quanto previsto dal contratto.

In Allegato 1) si riporta un esempio di resoconto da sottoporre al CO.
Tale esempio deve considerarsi suscettibile di integrazione ed approfondimento in funzione della natura e dell'oggetto del contratto sottostante oltrechè delle peculiarità del partner di riferimento.

7. INFORMATIVA A DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER

7.1 I dipendenti

Ai dipendenti in forza ed all'atto di ogni nuova assunzione sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione, come riportata in Allegato 2), di presa visione e conoscenza del D. Lgs. 231/01.

Agli stessi, modulata in funzione della posizione funzionale del singolo, sarà consegnata documentazione afferente il dettato legislativo, i comportamenti ed il Modello Organizzativo adottato.

In tale occasione sarà richiesto al dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta documentazione secondo gli standard riportati in Allegato 3) e 4).

7.2 I partner

Qualunque contratto di partnership (joint-venture, consorzio, ecc.), fornitura, agenzia, distribuzione, consulenza e similari, dovrà contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di conoscenza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/01.

Tale dichiarazione potrà sostanziarsi nella previsione di una clausola del tipo riportato in Allegato 5):

Allo stesso sarà consegnata copia del Modello organizzativo adottato dall'Ente con richiesta di sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta documentazione (Allegato 6)

8. PROGRAMMI DI FORMAZIONE

E' compito del Responsabile delle Risorse Umane:

- provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento che, previa approvazione del CO preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello Organizzativo, un percorso distinto per il personale direttivo e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, al CO di Ge.Fi. S.p.A..

Sarà di converso cura del CO informare il Responsabile delle Risorse Umane in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

9. FLOW CHART DELLE PRINCIPALI FUNZIONI E PROCEDURE

Vengono di seguito rappresentate le principali procedure aziendali allo scopo di rendere maggiormente comprensibile il funzionamento del sistema di controllo interno rendendo evidenti le dinamiche documentali e relazionali che coinvolgono i soggetti responsabili del controllo (Internal Auditing, Compliance Officer, Comitato per il Controllo Interno, Responsabile della Formazione, Consiglio di Amministrazione, Funzioni aziendali) i quali operano all'interno di una struttura cui sono riconducibili poteri, funzioni e responsabilità.


Indice e contenuto delle schede:

Organismi di Controllo: evidenzia dapprima le principali funzioni riferibili ai soggetti deputati al controllo (elaborazione, valutazione, approvazione ed implementazione delle procedure e dei piani di lavoro) individuando successivamente le attività informative conseguenti (produzione periodica di relazioni, segnalazione di possibili infrazioni, archiviazione delle informazioni);


Compliance Officer: evidenzia dapprima le principali funzioni ed attività riferibili al CO individuando successivamente i rapporti ed i flussi documentali conseguenti riferibili agli altri soggetti coinvolti nel processo di controllo;

- Internal Auditing:** evidenzia le attività di controllo dell'organo (che può essere interno o esterno) unitamente agli obblighi informativi conseguenti nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel processo di controllo;
- Ciclo Formativo:** evidenzia l'iter del processo formativo operato dall'Ente, partendo dalla progettazione sino alla implementazione/adequamento dello stesso all'interno delle singole funzioni aziendali in conformità a mutamenti aziendali e normativi;
- Attività Sensibili:** evidenzia i soggetti coinvolti nel processo di definizione delle attività sensibili e delle procedure operative da seguire al fine di prevenire la commissione dei reati;
- Sistema Sanzionatorio interno:** evidenzia l'iter del processo sanzionatorio, dalla segnalazione della potenziale infrazione fino all'irrogazione della sanzione, modulata in relazione al soggetto ed alla gravità della violazione, o alla previsione di una attività formativa specifica;
- Rapporti Intragruppo:** evidenzia i rapporti tra gli organi di controllo della capogruppo ed i corrispondenti soggetti delle controllate/collegate, evidenziandone flussi documentali, coordinamento e suddivisione della funzioni.


9.1 Flow Chart: Organismi di Controllo




9.2 Flow Chart: Compliance Officer




9.3 Flow Chart: Internal Auditing




9.4 Flow Chart: Ciclo Formativo




9.5 Flow Chart: Attività Sensibili



9.6 Flow Chart: Sistema Sanzionatorio



9.7 Flow Chart: Rapporti IntraGruppo



Allegati alle Procedure di Base ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

**ALLEGATI ALLE
PROCEDURE DI BASE**

Allegato 1)
QUESTIONARIO
DI PREVENTIVA VALUTAZIONE DEI PARTNER

I. Introduzione

[Inserire il nominativo del partner (persona fisica o Ente); riassumere le considerazioni che supportano la decisione di Ge.Fi. S.p.A. di intraprendere una collaborazione commerciale, un rapporto di consulenza, etc., con il soggetto in questione.]

II. Scopo dell'analisi e fonti d'informazione

[Inserire il riferimento al D.Lgs 231/01; fornire l'elenco dei soggetti incaricati della raccolta/fonti di informazione su cui si basa il resoconto.]

III. Metodo di selezione

[Descrivere la procedura di selezione applicata per la scelta del partner.]

IV. Organizzazione

[Fornire informazioni in merito a:

- a. soggetti in posizione apicale
- b. staff di supporto
- c. (eventuale) rapporti con P.A. sia nazionali che internazionali.]

V. Settore di attività

[Fornire informazioni in merito a:

- a. ambito di attività
- b. posizione sul mercato
- c. principali indicatori di bilancio
- d. esito di precedenti collaborazioni tra Ge.Fi. S.p.A. ed il partner
- e. storia legale del partner in relazione alle ipotesi di reato ex D. Lgs. 231/01
- f. immagine del partner sul mercato.]

VI. Note e commenti

[comprende eventuali commenti ulteriori rispetto ai quanto trattato nei punti precedenti]

VII. Appendice

[comprende eventuali allegati]

Allegato 2)
DICHIARAZIONE
(da compilarsi a cura del dipendente)

"Il sottoscritto [.....] dichiara di conoscere e di prendere atto delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

In particolare:

- a. dichiara di essere consapevole della previsione di responsabilità per Ge.Fi S.p.A. per i reati commessi a vantaggio e nell'interesse dello stesso dai propri dipendenti e che tale responsabilità non esclude quella dell'autore materialmente dell'illecito.
- b. dichiara di conoscere i reati contemplati nel dettato legislativo, di seguito sintetizzati:
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - indebita induzione a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento.
 - false comunicazioni sociali (art. 2621);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d.lgs 39/2010.);
 - falso in prospetto (art. 173 bis d.lgs 58/1998);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/98);
 - manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/98);
 - delitti informatici e trattamento illecito di dati;
 - delitti di criminalità organizzata;
 - delitti contro l'industria e il commercio;
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - reati transnazionali (associazioni per delinquere);
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - autoriciclaggio;
 - omicidio colposo e lesioni colpose;
 - reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla leggi speciali;
 - delitti contro la personalità individuale;
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - reati ambientali;
 - impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- c. accetta di operare in conformità al Modello Organizzativo adottato da Ge.Fi S.p.A.:
- d. dichiara di conoscere il regolamento disciplinare e le misure sanzionatorie applicabili in ipotesi di inosservanza del Modello Organizzativo adottato da Ge.Fi. S.p.A.”

Firma

Data

Allegato 3)
DICHIARAZIONE

(da compilarsi a cura del dipendente che riceve copia del Modello Organizzativo)

Il sottoscritto [.....] dichiara:

- a. di aver ricevuto copia del Modello Organizzativo (Modello) e del Manuale delle Procedure di Base (Manuale) adottato da Ge.Fi S.p.A., nonché copia del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/01);
- b. di aver preso visione dei documenti ricevuti (Modello, Manuale, D.Lgs. 231/01);
- c. di aver partecipato all'attività formativa organizzata da Ge.Fi. S.p.A. [se applicabile].

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso e preso atto del contenuto del Modello, del Manuale e del D. Lgs. 231/2001.

Firma

Data

Allegato 4)

DICHIARAZIONE

(da compilarsi a cura del dipendente che non riceve copia del Modello Organizzativo)

Il sottoscritto [.....] dichiara:

- a. di aver ricevuto copia del Manuale delle Procedure (Manuale) adottato da Ge.Fi. S.p.A., nonché copia del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs: 231/01);
- b. di aver preso visione dei documenti ricevuti (Manuale e D. Lgs. 231/01);
- c. di aver partecipato alla specifica attività formativa organizzata dal Ge.Fi. S.p.A. per i dipendenti [se applicabile].

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso e preso atto del contenuto del Manuale delle Procedure e del D. Lgs. 231/2001.

Firma

Data

Allegato 5)
DICHIARAZIONE
(da compilarsi a cura del partner)

"Il sottoscritto [.....] fornitore/agente/consulente di Ge.Fi. S.p.A. dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad adottare comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. Prende atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale Ge.Fi. S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile".

Firma

Data

Allegato 6)
DICHIARAZIONE
(da compilarsi a cura del partner)

Il sottoscritto [.....] dichiara:

- a. di aver ricevuto copia del Modello Organizzativo (Modello) adottato da Ge.Fi. S.p.A., nonché copia del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs: 231/01);
- b. di aver letto, compreso e preso atto del contenuto dei documenti ricevuti (Modello e D.Lgs. 231/01);
- c. di non aver commesso, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 ad oggi, reati della specie contemplata dallo stesso.

Firma

Data

